

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### CANADA'

**Ordinanza di Consiglio del 31 gennaio 1923, con la quale vengono stabilite nuove norme sull'immigrazione.**

Sua Eccellenza il Governatore generale in Consiglio ;

Su proposta del Ministro dell'immigrazione e della colonizzazione, si è compiaciuto di ordinare che la ordinanza in Consiglio (P. C. 717) del 9 maggio 1922 sia abrogata a decorrere dal 15 febbraio 1923 ;

Sua Eccellenza il Governatore generale in Consiglio, in base all'art. 38 della legge sull'immigrazione (9-10 Ed. VII, Ch. 27, modificata dalla legge 9 - 10 Geor. V. Ch. 25) ed avuto riguardo delle attuali condizioni della disoccupazione nel Canada, si è compiaciuto di emanare il seguente provvedimento :

A decorrere dal 15 febbraio 1923, e fino a nuova disposizione, è vietato l'ingresso nel Canada degli immigranti di ogni classe ed occupazione, con le eccezioni di cui in seguito :

Il funzionario dell'immigrazione in servizio può, nonostante le disposizioni del P. C. 23 del 7 gennaio 1914, permettere l'ammissione di un immigrante che abbia i requisiti voluti dalla legge sull'immigrazione, quando a suo giudizio è comprovato che tale immigrante sia :

1. — Un agricoltore vero e proprio, che intende recarsi al Canada per lavoro agricolo ed è in possesso di mezzi sufficienti per intraprendere il lavoro ;

2. — Un lavoratore agricolo giornaliero vero e proprio, che intende recarsi nel Canada, per continuare in tale mestiere ed ha una ragionevole assicurazione d'impiego ;

3. — Una donna di servizio domestico, che intende recarsi al Canada, per continuare in tale mestiere, ed ha ragionevole assicurazione d'impiego ;

4. — La moglie o il figlio di età inferiore a 18 anni, di qualsiasi persona già legalmente ammessa e residente nel Canada, la quale si trovi in condizioni di poter ricevere e prendere cura dei propri congiunti ;

5. — Un cittadino degli Stati Uniti che si reca nel Canada proveniente direttamente dagli Stati Uniti, il quale provi al funzionario di emigrazione in servizio che il suo lavoro o servizio è richiesto al Canada ;

6. — Qualsiasi suddito britannico il quale si reca nel Canada direttamente e indirettamente dalla Gran Bretagna o Irlanda, Terranuova, Stati Uniti di America, Nuova Zelanda, Australia, o Unione del Sud Africa, il quale proverà al funzionario di immigrazione in servizio al porto di sbarco di avere i mezzi sufficienti per il proprio sostentamento fino a quando si sarà assicurato l'impiego, a condizione che le persone ammissibili agli effetti della presente clausola siano sudditi britannici per nascita o naturalizzazione nella Gran Bretagna e Irlanda, Terra Nuova, Nuova Zelanda, Australia o Unione del Sud Africa.

Le disposizioni della presente ordinanza in Consiglio non sono applicabili agli immigranti di razza asiatica,